

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

DECISIONE N. 18 DEL 18.10.1983

TESTO UNIFICATO: "COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PUGLIESE - FINPUGLIA S.P.A. - PER LA PROMOZIONE, SVILUPPO E ASSISTENZA SOCIO-ECONOMICA"

Relatore: Antonio Ricciato

Consiglio Regionale
della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.18 del 18.10.1983

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 18 ottobre 1983 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 20.11.1981 - 11.3.1982 - 27.4.1983
 - D.d.L. "Costituzione Istituto Finanziario Regionale
 - D.d.L. "Costituzione dell'Ente di promozione, sviluppo ed assistenza per la piccola impresa, l'artigianato e l'impresa cooperativa e per la valorizzazione economica del territorio";
 - P.d.L. "Costituzione dell'Edil-Fin e piano regionale di alloggi in locazione".
2. Dopo ampia discussione, la I Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.
3. La I Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:
4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Abbati, Capozza, Colonna, Castellaneta, Di Giuseppe, Martellotta, Paolucci, Ricciato, Rossi, Sinisi.
contrari: Bortone, Calvario e Silvestri.
di astensione:
5. La I Commissione ha designato quale relatore il Commissario: Antonio Ricciato

Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

TESTO UNIFICATO: "Costituzione dell'Istituto Finanziario Regionale Pugliese - FINPUGLIA S.p.A. - per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica".

R e l a z i o n e

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
la 1^a e 4^a Commissione, riunite congiuntamente, hanno approvato dopo un'ampia e approfondita discussione il provvedimento di legge che costituisce nella nostra Regione l'Istituto Finanziario per la promozione, sviluppo e assistenza socio-economica.

Il provvedimento è il risultato della unificazione di tre proposte: il disegno di legge della Giunta regionale "Costituzione Istituto Finanziario Regionale Pugliese", la proposta di legge a firma del collega Rossi ed altri "Costituzione dell'Ente di promozione, sviluppo e assistenza per la piccola impresa, l'artigianato e l'impresa cooperativa e per la valorizzazione economica del territorio", la proposta di legge a firma del collega Calvario "Costituzione dell'Edil-Fin e piano regionale di alloggi in locazione.

La 1^a e la 4^a Commissione hanno discusso l'argomento nel corso di numerose riunioni, in cui si è tenuto presente il lungo dibattito che ha coinvolto le forze politiche e le rappresentanze più significative della società civile.

La Regione Puglia adotta questo utile strumento di intervento dopo che già altre Regioni hanno, in materia,

./.

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

accumulato una ormai lunga e significativa esperienza.

Ricordiamo, infatti, le leggi approvate dall'Umbria (n.14/1973), dall'Emilia Romagna (n.44/1973), dalla Liguria (n.48/1973), dal Lazio (n.13/1974), dalla Toscana (n.31 e 32/1974 - n.60/1979), dalle Marche (n.42/1974), dalla Lombardia (n.23/1975), dal Veneto (n.47/1975), dal Piemonte (n.8/1976), dal Molise (n.11/1979).

Questa ormai consolidata operatività, opportunamente valutata, ha consentito alla 1^a e 4^a Commissione di adottare un provvedimento tale da tener conto, sostanzialmente, delle esperienze maturate, anche di quelle negative.

La Finanziaria regionale, dunque, può e deve costituire uno strumento di intervento sulle strutture produttive oltre che sul territorio, riuscendo ad essere un organismo in grado di agire, simultaneamente, su uno scenario di tipo "macroeconomico" (intervento sul territorio) e su uno di tipo "microeconomico" (assistenza alle imprese).

Al fine di evitare il rischio che la complessità di queste funzioni appesantisca e comprometta l'agilità e l'efficienza della Finanziaria, il provvedimento approvato dalla 1^a e 4^a Commissione prevede come modalità ordinaria di funzionamento della Società quella consistente nella costituzione di apposite società operative, altamente specializzate, e nella partecipazione a società ed enti già operanti.

Naturalmente non si può ritenere ragionevolmente, come d'altra parte dimostra l'esperienza consolidata delle

./.

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

altre Finanziarie regionali, che le predette modalità siano esaustive, dovendosi comunque prevedere la possibilità, in determinati ma non irrilevanti casi, di una operatività diretta, attraverso il personale altamente selezionato e qualificato di cui la Finanziaria pugliese dovrà dotarsi, sempre però in direzione promozionale e organizzativa, non mai per operare "salvataggi" di imprese, o per diventare operatore economico in concorrenza con altri soggetti imprenditoriali, o per produrre e fornire in proprio.

E ciò, anche, per evitare inconvenienti documentabili, quali una moltiplicazione di enti e società senza un reale coinvolgimento dei soggetti interessati o l'immobilizzo di eccessive quote di capitale in partecipazioni azionarie, etc..

La Finanziaria dovrà, inoltre, porsi anche come raccordo, cerniera fra le istituzioni (a cominciare dalla Regione) e il sistema delle imprese, fundamentalmente, piccole e medie.

Questi punti si ritiene debbano essere ben sottolineati: in alternativa agli attuali prevalenti strumenti pubblici di promozione e sostegno (credito agevolato, fiscalizzazione degli oneri, partecipazione al capitale di rischio, etc.), la Finanziaria dovrà rispondere, in ultima analisi, all'esigenza di consentire, sia in senso economico-produttivo che sociale e territoriale, la crescita delle imprese minori e lo sviluppo socio-economico regionale più in generale, attraverso una azione tesa a promuovere e indirizzare la fornitura e/o realiz-

./.

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

zazione di incentivi e servizi "reali", strutture e infrastrutture secondarie territorialmente rilevanti.

In questo modo ne trarrà rilevante beneficio sia il sistema delle imprese minori, dal momento che si potrà mettere a sua disposizione quei "servizi reali" di cui ha bisogno ma che non sono incorporabili all'interno di determinate dimensioni aziendali per via dei costi, sia il sistema delle istituzioni elettive e la società regionale nel suo complesso, dal momento che compito della Finpuglia sarà, oltre quello di concorrere all'attuazione del Piano regionale di sviluppo, anche quello di incrementare le capacità tecniche, finanziarie e progettuali delle autonomie locali al fine di consentire un maggiore dispiegamento del loro ruolo programmatico sul territorio.

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,
l'iter di istituzione della Finpuglia dovrà completarsi con l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, dello Statuto dell'Istituto, in cui bisognerà meglio specificare sede, durata della società, ragione dei soci, finalità, norme relative al capitale azionario, alla predisposizione degli atti contabili, all'articolazione, funzionamento e poteri degli organi sociali, eccetera.

La 1^a Commissione intende affrontare questo secondo appuntamento con rapidità, confortata dall'indicazione di opportune audizioni dei soggetti interessati.

./.

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

La 1^a e 4^a Commissione hanno approvato il provvedimento a maggioranza dei voti dei Commissari presenti, pertanto si chiede che il Consiglio regionale esprima su di esso un voto favorevole.

(Antonio Ricciato)

T E S T O U N I F I C A T O

"COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO FINANZIARIO REGIONALE PUGLIESE
- FINPUGLIA S.P.A. - PER LA PROMOZIONE, SVILUPPO E ASSISTENZA
SOCIO-ECONOMICA"

(D.d.L. Giunta reg.le "Costituzione Istituto Finanziario
Regionale Pugliese";

P.d.L. Rossi-Vessia ed altri "Costituzione dell'Ente di promo
zione, sviluppo e assistenza per la piccola impresa,
l'artigianato e l'impresa cooperativa e per la valoriz
zazione economica del territorio";

P.d.L. Calvario "Costituzione dell'Edil-Fin e piano regionale
di alloggi in locazione")

AWM

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

S O M M A R I O

TITOLO I - REGIME GIURIDICO-FINALITA'-MODALITA' D'INTER-
TO

Articolo 1 - Regime giuridico e natura dell'Istituto

Articolo 2 - Finalità

Articolo 3 - Modalità d'intervento

TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI
SOCIALI

Articolo 4 - Capitale sociale - Fondo di dotazione

Articolo 5 - Progetti specifici

Articolo 6 - Obbligazioni

Articolo 7 - Bilancio e relazione previsionale

Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione - Collegio sinda
cale

Articolo 9 - Assemblea

TITOLO III - NORME FINALI

Articolo 10 - Costituzione

Articolo 11 - Spese di costituzione e primo impianto

Articolo 12 - Finanziamento

Ammy

T I T O L O I

REGIME GIURIDICO-FINALITA'-MODALITA' D'INTERVENTO

Art. 1 (Regime giuridico e natura dell'Istituto)

1. La Regione Puglia promuove una società per azioni, secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice Civile, denominata "Istituto Finanziario Regionale Pugliese per lo Sviluppo Economico - FINPUGLIA S.p.A.".

2. La FINPUGLIA opera nei settori di interesse regionale ai sensi dell'art. 117 e del secondo comma dell'art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'ambito dei fini stabiliti dallo Statuto della Regione Puglia ed in particolare per il superamento degli squilibri, secondo gli obiettivi della programmazione regionale.

3. La partecipazione della Regione è maggioritaria.

4. Soci della FINPUGLIA possono essere aziende ed istituti di credito, imprese di assicurazione, consorzi di imprese operanti nella Regione, società a prevalente partecipazione pubblica.

5. Lo Statuto della FINPUGLIA, ed eventuali sue successive modificazioni, è sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale.

AWM

Consiglio Regionale della Puglia

1. Commissione Consiliare Permanente (Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 2 (Finalità)

1. La FINPUGLIA è strumento della programmazione regionale e concorre alla realizzazione del Piano regionale di sviluppo e delle sue leggi attuative.

2. La FINPUGLIA operando secondo criteri di economicità:

- a) ricerca e mobilita risorse finanziarie regionali, nazionali, comunitarie e di organismi internazionali per il finanziamento di piani, programmi, progetti regionali o di interesse regionale e di ogni altra iniziativa collegata con le finalità della presente legge;
- b) promuove ed organizza servizi ed incentivi reali per le imprese, attività nel campo dei settori organici di cui al D.P.R. 24.7.1977 n.616 relativi ai servizi sociali aventi particolare rilevanza economica, allo sviluppo economico, all'assetto e utilizzazione del territorio, d'intesa con i soggetti del sistema delle autonomie locali e con le modalità di cui al successivo art. 3;
- c) partecipa ai consorzi previsti dalla legge 21.5.1981 n.240 e promuove la costituzione di fondi di garanzia aventi finalità coerenti con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo.

3. La FINPUGLIA realizza, altresì, interventi specifici disposti da apposite leggi regionali, ai sensi del successivo art. 5.

AWM

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

ART. 3 (Modalità d'intervento)

1. La FINPUGLIA per raggiungere le sue finalità e in coerenza con le indicazioni del Piano regionale di sviluppo si avvale delle seguenti modalità di intervento:

- a) promuove la costituzione di consorzi e di società con enti e società a partecipazione pubblica o privata;
- b) partecipa a enti, consorzi e società aventi scopi analoghi a quelli propri.

2. La FINPUGLIA può derogare alle suddette modalità solo nei casi previsti dallo Statuto.

3. Lo Statuto stabilisce i criteri e i limiti delle partecipazioni e delle rappresentanze di cui al punto b) del presente articolo e determina la rappresentanza della FINPUGLIA negli organi direttivi e di controllo delle società, degli enti e dei consorzi cui partecipa.

4. E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni in società ed imprese commerciali o industriali non aventi finalità analoghe a quelle previste dall'art.2 della presente legge.

5. Gli atti costitutivi, gli statuti e le relative modificazioni, i bilanci annuali delle società e degli enti in cui la FINPUGLIA assume partecipazioni devono essere trasmessi alla Regione a cura della FINPUGLIA unitamente alla documentazione di cui al successivo art. 7.

Ammy

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Segue ART. 3

6. La FINPUGLIA svolge, altresì, le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge.

Almy

T I T O L O I I

CAPITALE SOCIALE - FONDI DI GESTIONE - ORGANI SOCIALI

Art. 4 (Capitale sociale - Fondo di dotazione)

1. La Regione sottoscrive all'atto della costituzione della FINPUGLIA una quota del capitale sociale pari a 20 miliardi di lire, corrispondente ad almeno il 51%, e nei casi di aumento del capitale esercita il diritto di opzione.

2. La Regione procederà a dotare la FINPUGLIA di un fondo di dotazione non remunerato a partire dal primo esercizio successivo a quello della costituzione.

Ammy

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

Art. 5 (Progetti specifici)

1. La Regione provvede con apposite leggi alla individuazione di progetti specifici di rilevante interesse regionale che rientrino nei fini di cui al precedente art. 2 e ne prevede la predisposizione o l'attuazione per il tramite della FINPUGLIA.

Armi

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

Art. 6 (Obbligazioni)

1. La FINPUGLIA può emettere obbligazioni al portatore e nominative, determinandone le modalità di collocamento, con le forme e nei limiti previsti dall'art. 2410 del Codice Civile e dalle altre disposizioni vigenti.

2. Le obbligazioni emesse dalla FINPUGLIA possono essere, secondo quanto stabilito da apposita legge regionale, in tutto o in parte garantite dalla Regione Puglia, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Sum

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 7 (Bilancio e relazione previsionale)

1. La FINPUGLIA trasmette ogni anno alla Regione il proprio bilancio, redatto a norma degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, corredato degli allegati e della relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

2. La FINPUGLIA trasmette altresì alla Regione ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione, una relazione previsionale e programmatica della propria attività per l'esercizio successivo, che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.

3. La FINPUGLIA è tenuta a fornire a richiesta del Consiglio regionale relazioni periodiche sullo stato di attuazione della attività programmata.

Am

Art. 8 (Consiglio di Amministrazione - Collegio sindacale)

1. Il Consiglio regionale, sentito il parere della Commissione per le nomine, designa a norma dell'art. 2458 del Codice Civile un numero di consiglieri di amministrazione della FINPUGLIA -per i quali è autorizzato a prestare cauzione-proporzionato alla sua quota di partecipazione al capitale.

2. Il Consiglio regionale indica, nell'ambito dei consiglieri da esso designati, il Presidente del Consiglio di amministrazione.

3. La designazione avviene con voto limitato ai due terzi dei membri da eleggere, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari in misura non inferiore a 1/3.

4. Gli amministratori della FINPUGLIA durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

5. I Sindaci effettivi e supplenti della FINPUGLIA devono essere scelti tra gli iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti e vengono nominati dall'Assemblea dei soci.

6. I Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili una sola volta.

7. Il Consiglio regionale designa, con le procedure di cui al terzo comma del presente articolo, la maggioranza dei membri del Collegio sindacale ed indica, tra di loro,

Ammy

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Segue Art. 8

il Presidente.

8. Per l'ineleggibilità e/o la decadenza da membro del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale valgono le norme del Codice Civile e, in quanto applicabili, della legge 23.4.1981 n.154.

AWM

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 9 (Assemblea)

1. La Regione è rappresentata nell'Assemblea della FINPUGLIA dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale suo delegato.

2. Il Presidente della Giunta regionale partecipa all'Assemblea dopo avere acquisito gli orientamenti della Giunta stessa e delle competenti Commissioni consiliari sull'ordine del giorno dell'Assemblea e sulla base di deliberazioni del Consiglio regionale per quanto riguarda l'atto costitutivo della FINPUGLIA, lo statuto e i relativi adempimenti.

Ammy

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

T I T O L O I I I

NORME FINALI

Art. 10 (Costituzione)

1. Il Presidente della Regione, o un assessore regionale suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari alla costituzione della FINPUGLIA, nonchè ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti all'applicazione della presente legge.

Aum

**Consiglio Regionale
della Puglia**

1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)

Art. 11 (Spese di costituzione e primo impianto)

1. La Regione è autorizzata a concedere alla FINPUGLIA, all'atto della sua costituzione, un'anticipazione pari a 400 milioni di lire come concorso nelle spese di costituzione e primo impianto dell'Istituto.

Ammy

22

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**1. Commissione Consiliare Permanente
(Bilancio, Finanze, Programmazione)**

Art. 12 - (Finanziamento)

1. Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario, da sottoscrivere ai sensi del precedente art.4, è autorizzata la spesa di 20 miliardi di lire.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'anno 1983 ai sensi dell'art.9 della legge regionale 17.6.1983 n.8 e della legge regionale 17.6.1983 n.10. Per l'anno 1983 nel bilancio di previsione della Regione sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

In diminuzione (parte spesa):

- Cap. 00401 "Fondo per gli investimenti" 20,000 mrd.

In aumento (parte spesa):

- (c.n.i.) 00405 "Istituto Finanziario Regionale Pugliese - Finpuglia S.p.A.- Partecipazione della Regione al capitale sociale" 19,600 mrd.

- (c.n.i.) 00406 "Istituto Finanziario Regionale Pugliese - Finpuglia S.p.A.- Partecipazione della Regione al Capitale sociale e Anticipazioni per le spese di costituzione e primo impianto" 0,400 mrd.

AMM